



Prot.n. 5494/U

Torino, 4 maggio 2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori Didattici
delle Istituzioni Scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
del PIEMONTE - LORO SEDI

OGGETTO: Adempimento obbligo scolastico / di istruzione ed esami di idoneità per gli alunni in istruzione parentale - vigilanza.


Al fine di fornire supporto ai Dirigenti Scolastici che esercitano la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per alunni in istruzione parentale, si fa presente quanto previsto dalla normativa vigente con riguardo ai minori istruiti direttamente dalle famiglie, che non intendono avvalersi delle scuole statali o paritarie del sistema nazionale di istruzione e, neppure, delle scuole iscritte nel registro regionale delle non paritarie.

In primo luogo occorre evidenziare che il Dirigente Scolastico è una delle autorità a cui spetta la competenza sulla vigilanza dell'adempimento all'obbligo scolastico da parte delle famiglie, in quanto è in capo alle famiglie che la legge pone l'assolvimento dell'obbligo, sanzionandone la violazione all'**articolo 731 del Codice penale**.

A tal fine si richiama il **DM n.489 del 13/12/2001** "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6, della legge 20/1/1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento all'obbligo scolastico", che all'art. 2, co. 1, detta:

"1. Alla vigilanza sull'adempimento all'obbligo di istruzione provvedono, secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) Il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;



b) *I dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ...*".

Al tempo stesso è bene tener presente che la facoltà per le famiglie di optare per l'istruzione parentale è garantita dalla Costituzione che all'art. 30 prevede che: *"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole..."*.

La normativa di rango primario, in particolare il **D. Lgs. n.297 del 16/4/1994** (*Testo Unico legislativo delle disposizioni vigenti in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado*), esplicita come si coniuga l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con il principio costituzionale sopra richiamato:

"ART. 111 – Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico -

- 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.*
- 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato **devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità**".*

Il **DM 489/2001**, citato in precedenza, sempre con riferimento all'adempimento dell'obbligo d'istruzione, all'art. 2, comma 7 prevede che:

"Gli allievi soggetti all'obbligo d'istruzione che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111 comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità, ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2 (scuole statali o paritarie) secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione prevista dall'articolo 1, comma 4 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione, nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale."

Successivamente il **D. Lgs. n.76 del 15/4/2005** (*"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere alla formazione e all'istruzione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 28/3/2003"*), all'art. 1, comma 3, afferma che:

*"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, **devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno, alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli.**"*



Poco tempo dopo l'emanazione del decreto di cui sopra, il MIUR con nota **prot.n.5693 del 20/6/2005** (*"Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva"*), specifica quali siano le modalità mediante le quali le autorità vigilanti possano provvedere agli opportuni controlli sull'adempimento dell'obbligo d'istruzione. In particolare nella nota si precisa che:

- *i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta 'una tantum' ma confermarla anno per anno;*
- *tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;*
- *la capacità tecnica da accertare mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti da parte di soggetti a ciò qualificati.*

In ragione di ciò, nella nota si chiarisce che, non potendo le autorità scolastiche effettuare gli "opportuni controlli" richiesti dalla normativa direttamente sui genitori, rimane come unica soluzione possibile quella di sottoporre annualmente gli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, ad *esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.*

La medesima indicazione si trova nel **Glossario del MIUR**, reperibile all'indirizzo <http://www.istruzione.it/urp/>, alla voce "**ISTRUZIONE PARENTALE**", a proposito della quale è riportato quanto segue:

"Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale o alla scuola secondaria di primo grado viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico".



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE

Analoga disposizione viene ribadita annualmente dalla **circolare ministeriale che detta le disposizioni per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.**

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca